

6 posti  
ok un posto per




Comuni

TERLIZZI

CORATO  
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE N. 3



### COMUNE DI CORATO

Ente capofila dell'Ambito territoriale costituito dai Comuni di : CORATO,  
TERLIZZI E RUVO DI PUGLIA

**OGGETTO: Contratto di servizio per l'erogazione dei Buoni servizio per minori  
ex AD n 755/2015 "Avviso pubblico Buoni servizio per minori" CUP di  
Programma: B59D15002070001**

Determinazione del Dirigente dell'Ufficio di Piano n.1 del 14.01.2016

TRA

- 1) Pasquale Antonio Casieri, nato a Canosa di Puglia il 19.05.1964 il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune capofila di Corato (C.F.83001590724 e P. IVA 02589350723), ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione dell'art. 82 c.1 lett.c dello Statuto, dom.to per la carica presso la sede del Comune;

E

- 2) Mazzilli Riccardo nato a Corato (BA) il 23.04.1950, Cod. Fisc. MZZRCR50D23C983Q come lo stesso dichiara, il quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale



"REGINA ELENA" con sede in Corato alla P.zza Venezuela n.11, P.IVA 06795440723 giusta Atto costitutivo in atti

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 634 del 07/08/2015 della Regione Puglia, è stato approvato l'Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'iscrizione nel catalogo dell'offerta dei servizi per la prima infanzia;
- la struttura/servizio risulta iscritto al catalogo dell'offerta di servizi ai sensi di A.D. 07/08/2015, n.634 di cui sopra;
- che con AD 755 del 29 settembre 2015, in Burp n. 131 del 08/10/2015, è stato pubblicato l'Avviso pubblico rivolto a nuclei familiari "Per la presentazione delle domande di accesso ai buoni servizio per minori";
- che il Comune di Corato capofila dell'Ambito territoriale in data 21.12.2015 ha sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra lo stesso e la Regione Puglia in ordine all'attuazione dell'Avviso Pubblico ex AD 755/2015;
- che l'art. 10 comma 9 del predetto Avviso prescrive che l'Ambito territoriale sociale sottoscrive apposito contratto con ciascuno dei soggetti erogatori iscritti nel Catalogo dell'offerta al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi alla erogazione del servizio.

DI COMUNE ACCORDO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 Recepimento delle premesse**

La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 Finalità e oggetto**

1. Il presente contratto disciplina i rapporti di natura finanziaria tra il comune capofila di Corato per l'Ambito territoriale e il legale rappresentante della struttura/servizio Società Cooperativa Sociale "REGINA ELENA", iscritta al Catalogo telematico dell'offerta di servizi ai sensi della determinazione dirigenziale 07 agosto 2015, n.634, al fine di erogare i *Buoni servizio per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, iscritti al catalogo telematico dell'offerta, ex AD 755/2015.*



### **Art. 3 Durata del contratto**

1. Il presente contratto ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, potrà essere prorogato in base ad accordo tra le parti in relazione alla disponibilità di fondi.

### **Art. 4 Buoni servizio di conciliazione**

1. Le richieste dei Buoni servizio, sulla base del buon esito del procedimento istruttorio effettuato dall'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art.8 dell'Avviso Pubblico di cui all'AD 755 del 29 settembre 2015, in Burp n. 131 del 08/10/2015, saranno convalidate e liquidate nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati all'ambito territoriale con la modalità "a sportello" fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate all'Ambito Territoriale con AD 755 del 08/10/2015;

### **Art. 5 Obblighi a carico delle unità di offerta**

1. le unità di offerta che erogano Buoni Servizio si impegnano ad accettare le seguenti condizioni:
  - a) osservare quanto disposto nel presente documento;
  - b) assumere personale qualificato ai sensi del Regolamento Regionale n. 04/2007 che non si trovi in una delle cause ostative di cui al D.Lgs 04 marzo 2014, n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" anche se non addetto alla custodia dei minori;
  - c) non variare le tariffe applicate che dovranno, comunque, rimanere in vigore dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo (intera durata dell'anno educativo). Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni di costi legati all'applicazione o meno dello strumento Buoni Servizio)
  - d) accettare e favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati;
  - e) sostenere il soggetto richiedente (il Buono) nella compilazione della domanda;
  - f) elaborare il PREVENTIVO DI SPESA, che deve essere accettato dalle parti e caricato in piattaforma all'atto dell'abbinamento;
  - g) erogare i servizi nei medesimi contenuti, tempi e modalità previsti nel preventivo di spesa elaborato sulla base delle esigenze del nucleo familiare e approvato dalle parti;
  - h) osservare, oltre ai contenuti del presente documento, la normativa lavoristica vigente, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, in quanto applicabile.

### **Art. 6 Obblighi dell'Ambito territoriale**



1. L'Ambito territoriale s'impegna a rendere pienamente operativo il sistema di assegnazione dei buoni servizio in ordine agli adempimenti di natura amministrativa e contabile di propria competenza.
2. L'Ambito territoriale, a tal fine, s'impegna a:
  - a. espletare l'istruttoria formale delle istanze di accesso, con la modalità "a sportello, ai fini della convalida dell'abbinamento telematico minore-servizio opzionato, entro trenta giorni dal caricamento della documentazione da parte del gestore del servizio, secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma. Decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera comunque acquisita la convalida dell'abbinamento minore posto a catalogo con il formale riconoscimento del diritto di usufruire del Buoni Servizio da parte delle famiglie;
  - b. disporre in favore della struttura/servizio, mensilmente, il pagamento dei buoni servizio maturati per le prestazioni rese nei confronti dei nuclei familiari, tenendo conto dell'ordine di invio della PEC con la quale è stata trasmessa la domanda di pagamento unitamente alle ricevute mensili sottoscritte dal referente di ciascun nucleo familiare attestanti l'effettiva frequenza del minore e dalla fattura / ricevuta fiscale o di altra idonea documentazione contabile, laddove l'unità di offerta non sia tenuta ad emettere fattura.

#### **Art. 7 Costo del servizio**

1. il costo del servizio sarà espresso in termini di tariffa mensile e tariffa giornaliera, come di seguito specificato:
  - tariffa giornaliera: artt. 90 e 101 del Regolamento Regionale n. 4/2007 s.m.i. sulla base della tariffa presente nella piattaforma telematica dedicata al Catalogo dell'offerta per minori;
  - tariffa mensile: art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i. sulla base della tariffa presente nella piattaforma telematica dedicata al Catalogo dell'offerta per minori;
2. La struttura/servizio Società Cooperativa Sociale "REGINA ELENA", applica le seguenti tariffe mensili/giornaliere lorde omnicomprensive:

<b>Tipologia Servizio/prestazione</b>	<b>Tariffa mensile/giornaliera part-time</b>	<b>Tariffa mensile/giornaliera full-time</b>
Asilo Nido (art.53 Reg. R. n.4/2007)	€ 385	€ 450



## **Art. 8 Rapporti economici tra le parti**

1. La struttura/servizio riceve direttamente, tramite modalità di pagamento che consentono la tracciabilità bancaria, la quota di compartecipazione degli utenti, così composta:
  - franchigia di € 50,00 applicata in favore di tutti i nuclei familiari utilizzatori dei servizi messi a catalogo indipendentemente dal valore ISEE;
  - quota di compartecipazione determinata dalla tariffa applicata al netto della franchigia e del valore del Buono servizio calcolato in base all'attestazione ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità (ex art.3, comma 2 Avviso pubblico AD 755/2015).
2. Il comune capofila dell'ambito territoriale [*o altro soggetto titolato*] non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al gestore.
3. La struttura/servizio provvede a:
  - produrre la ricevuta di pagamento di competenza del nucleo familiare, generata dalla piattaforma telematica, relativa all'intero valore della tariffa applicata (compartecipazione del nucleo familiare + buono servizio) che deve essere sottoscritta dal referente del nucleo. Essa attesta l'effettiva fruizione del servizio cui il minore è stato abbinato;
  - inviare mensilmente tramite PEC all'Ufficio di Piano apposita domanda di pagamento, corredata da:
    - ricevuta/fattura o di altra idonea documentazione contabile, laddove l'unità di offerta non sia tenuta ad emettere fattura [*selezionare l'opzione di riferimento in base al regime fiscale del soggetto gestore*] delle prestazioni rese relativa alla tariffa applicata;
    - attestazione di frequenza e ricevute di pagamento sottoscritte dal referente di ciascun nucleo familiare.
4. La disponibilità da parte dell'ambito territoriale di tale documentazione costituisce condizione imprescindibile per l'erogazione del Buono servizio.
5. L'Ufficio di Piano eroga alla struttura/servizio Società Cooperativa Sociale "REGINA ELENA" l'importo assegnato agli utenti per i Buoni servizio di conciliazione, il cui valore, determinato automaticamente dalla piattaforma telematica, corrisponde alle percentuali di copertura del Buono servizio stesso.
6. L'erogazione del Buono servizio da parte dell'Ufficio di Piano al soggetto erogatore avviene mensilmente, ai sensi dell'art.10 dell'avviso pubblico ex AD 755/2015, effettuati tutti gli adempimenti legislativi previsti in materia, tramite bonifico bancario su C/C IT45T0335901600100000062028, intestato a SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA ELENA".

## **Art. 9 Divieto di cumulo**

1. I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei Buoni servizio di conciliazione di cui al presente contratto, non possono cumularsi in capo al medesimo posto utente che sia già destinatario di contributi per il concorso alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali, regionali o comunali.



#### **Art. 10 Copertura finanziaria**

1. Al presente contratto, nell'ambito della somma complessiva di Euro 75.402,00 assegnata dalla Regione Puglia ex AD n. 755 del 29/09/2015, giusta determinazione di impegno contabile n.95 del 30.12.2015, è assicurata la copertura finanziaria in relazione alle domande abbinate che, alla data del presente provvedimento, risultano essere n.4 per complessivi € 13.942,50 giusta determinazione n.1 del 14.01.2016.

#### **Art. 11 Rendicontazione**

1. Le prestazioni effettuate dalla struttura / servizio Società Cooperativa Sociale "REGINA ELENA" devono essere comprovabili documentalmente ossia essere giustificate da fatture ovvero da documenti contabili avente valore probatorio equivalente, a seconda del regime fiscale prescelto e con tracciabilità bancaria.
2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata con le modalità previste dall'art. 7 commi n. 3 e n. 4 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Corato sottoscritto in data 21.12.2015.

#### **Art. 12 gestione delle liste d'attesa**

1. La struttura / servizio Società Cooperativa Sociale "REGINA ELENA" per la gestione delle eventuali liste d'attesa si impegna ad applicare esclusivamente il criterio dell'ordine di invio della domanda di accesso al buono servizio presentata tramite l'apposita piattaforma informatica.

#### **Art. 13 Monitoraggio e controllo**

1. Nell'esercizio dei poteri che gli competono per legge, l'Ufficio di Piano effettua il monitoraggio dell'intervento, controlla il corretto svolgimento delle attività previste e verifica le rendicontazioni economiche presentate dai soggetti erogatori, anche richiedendo documentazione integrativa ed effettuando controlli *in loco* attraverso propri funzionari.
2. Qualora vengano rilevate irregolarità di qualsivoglia natura, verrà adita l'Autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 14 – Riservatezza e Trattamenti dei dati**

1. L'unità di offerta autorizza il comune al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento del servizio e al pagamento del corrispettivo nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. lgs. 196/20063.
2. L'unità di Offerta si impegna a garantire che tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza in conseguenza dei servizi resi siano considerati riservati e come tali trattati.

#### **Art. 15 – Penali e risoluzione del contratto**



1. il mancato rispetto dei tempi, o delle modalità, previste dalle presenti condizioni che regolano i rapporti tra Unità di offerta e Ambito Territoriale sociale per la realizzazione di ogni singolo servizio, comporta il pagamento di una penale giornaliera pari a 2/100 (duecentesimi) dell'importo corrispondente al valore della tariffa esibita a Catalogo
2. nel caso in cui l' Ambito Territoriale sociale accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato nel preventivo di spesa e quanto effettivamente eseguito dall'Unità di offerta, con particolare riguardo alla composizione del Buono servizio, l'Amministrazione può procedere ad applicare nei confronti dell'Unità di offerta una penale del 10% dell'ammontare complessivo del Buono stesso, oltre a ridurre il Buono stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ex art. 1453 C.C. nel caso di grave inadempimento, qualora:

- accerti che l'Unità di offerta, non rispetti tempi e modalità di prestazione del servizio;
  - accerti che l'Unità di offerta del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
  - accerti che l'Unità di offerta impieghi risorse umane non adeguate;
  - accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
  - accerti che l'Unità di offerta, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dal preventivo di spesa;
  - accerti che l'Unità di offerta si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
  - accerti che la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dal T.U. in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003)
  - l'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora l'Unità di offerta non ottemperi alle disposizioni in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari"
3. La struttura/servizio Società Cooperativa Sociale "REGINA ELENA" ha facoltà di rescindere il presente contratto qualora il Comune di Corato non ottemperi a quanto previsto al precedente articolo 6.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato con il presente contratto, si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Il presente contratto si compone fin qui di n.8 facciate e righe n.1 e, dopo la conferma delle parti che il contenuto è la precisa e fedele espressione della loro volontà, viene



come appresso sottoscritto, in uno a tutti gli allegati, il cui contenuto è espressamente accettato tra i patti contrattuali.

CORATO, 1.03.2016

*Seguono le firme delle parti contraenti*


Il dirigente Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale  
di Corato

**IL DIRIGENTE F.F.**

**Arch. Pasquale Antonio CASIERI**



Il Legale Rappresentante della Società Co-  
Sociale "REGINA ELENA"  
COOP. SOC. ONLUS "REGINA ELENA"  
P.zza Venezia 11, CORATO.



*n.b. [il presente contratto andrà trasmesso in copia conforme all'originale alla Regione Puglia, entro 10 gg. dalla sua sottoscrizione]*

